

## ISTRUZIONI

Nella domanda il candidato deve dichiarare:

- a) cognome e nome;
- b) luogo e data di nascita;
- c) comune di residenza e relativo indirizzo; qualora l'istante risieda nel territorio di altro Stato dell'Unione Europea, dovrà indicare la residenza estera e il domicilio eletto in Italia, con relativo indirizzo; qualora l'istante risieda nel territorio di altro stato estero dovrà, altresì, dichiarare la regolarità della propria posizione sul territorio nazionale;
- d) patente di guida di categoria A2, A o B e superiori rilasciata prima del 26.04.1988, anche se speciali purché non siano previsti adattamenti del veicolo, ovvero un titolo equipollente; ne consegue quindi che il requisito fondamentale sia il possesso del titolo di guida senza limitazione alcuna per la conduzione dei motoveicoli.
- e) il possesso di un attestato di formazione rilasciato dalla Federazione Ciclistica Italiana

Alla domanda (di cui si allega a puro titolo esemplificativo un fac-simile - all. nr. 8), dovrà essere allegata la fotocopia della patente di guida in corso di validità, di una dichiarazione sostitutiva di certificazioni (D.P.R. 445/2000) e, nel caso sub c) in cui l'interessato risieda in altro Stato, anche fotocopia del permesso di soggiorno o attestazione d'iscrizione nel comune di residenza per i cittadini U.E., come previsto dall'attuale normativa.

Le domande presentate o spedite oltre il termine non potranno essere considerate; saranno inoltre respinte le domande di coloro che sono privi dei requisiti prescritti o dalle quali per incompletezza, irregolarità o errore non risulti il possesso dei requisiti.

Sono comunque fatte salve eventuali successive verifiche d'ufficio sulle dichiarazioni rese dal candidato nella domanda.

L'eventuale esclusione dell'istante sarà notificata al candidato dal Presidente della Commissione d'esame nel giorno di convocazione per lo svolgimento delle prove.

Per quanto attiene i rinnovi, stante le nuove disposizioni, il citato attestato è rinnovato dal Dirigente del Compartimento, su richiesta dell'interessato (all. nr.10), previa verifica del solo possesso della patente di guida, in corso di validità, e la frequenza di un corso di aggiornamento di almeno 9 ore, organizzato dalla F.C.I. (Federazione Ciclistica Italiana).

Il rinnovo degli attestati di abilitazione di cui all'art. 2 comma 4 del Disciplinare 27.11.2002, richiesto dagli interessati (all. nr. 9), è subordinato al possesso dell'attestato di formazione rilasciato dalla F.C.I., verifica della validità del titolo di guida e all'esito favorevole di una prova selettiva a quiz a risposta multipla davanti ad una commissione costituita secondo le modalità di cui art. 2 comma 2 del citato Disciplinare.